SENTENZA DELLA CORTE
17 dicembre 1987 *

Nella causa 315/85,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale, Henri Etienne, e dal consigliere giuridico Dimitrios Gouloussis, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, nella persona del ministro della previdenza sociale, sig. Benny Berg, rappresentato dal sig. Georges Schroeder, direttore dell'ispezione generale della previdenza sociale, in qualità di agente, assistito dall'avvocato domiciliatario Nicolas Decker, del foro di Lussemburgo, con studio in, 16, avenue Marie-Thérèse,

convenuto,

sostenuto dalla:

1) **Repubblica francese**, rappresentata dal sig. G. Guillaume, direttore degli affari giuridici presso il Ministero delle relazioni esterne, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata, 2, rue Bertholet,

2) **Regno Unito**, rappresentato dal sig. Brian McHenry, del Treasury Solicitor's Department, Queen Anne's Chambers, Londra, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata, 28, boulevard Royal,

intervenienti,

causa mirante a far constatare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CEE, avendo negato ai dipendenti delle Comunità di optare comunque per il trasferimento dell'equivalente attuariale delle loro spettanze di pensione, conformemente al regolamento del Consiglio 29 febbraio

* Lingua processuale: il francese.

1968, n. 259/68, relativo allo statuto del personale delle Comunità europee, nonché al regime da applicarsi agli altri agenti delle Comunità e che istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1) (in prosieguo « statuto del personale »),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due, e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, K. Bahlmann, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: B. Pastor, amministratore

vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 19 febbraio 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 luglio 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 ottobre 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CEE avendo negato ai dipendenti delle Comunità di optare comunque per il trasferimento dell'equivalente attuariale delle loro spettanze a pensione come contemplato dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII del regolamento (CEE — Euratom — CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259/68, relativo allo statuto del personale delle Comunità europee nonché al regime da applicarsi agli altri agenti delle Comunità e che istituisce speciali provvedimenti temporanei per i dipendenti della Commissione (GU L 56, pag. 1) (in prosieguo « lo statuto »).

2 A norma dell'art. 11, n. 2, summenzionato

« Il funzionario che entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale o un'impresa, ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità:

— sia l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell'amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva,

— sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa all'atto della cessazione dal servizio.

In tal caso, l'istituzione presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado d'inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto ».

3 La legge lussemburghese 16 dicembre 1963 che ha ad oggetto il coordinamento dei regimi di pensione, nella versione della legge 14 marzo 1979, nonché della legge 23 maggio 1984, contempla all'art. 18, per quel che riguarda l'iscrizione successiva ad un regime contributivo e ad un regime non contributivo:

« 1) Allorché una persona passa da un regime contributivo ad un regime non contributivo, i contributi versati per i periodi d'iscrizione al regime contributivo che saranno presi in considerazione dal regime non contributivo saranno trasferiti all'ente designato per prenderlo in carico.

2) (...)

3) Quando una persona passa da un regime di pensione contributivo lussemburghese a un regime di pensione di un ente internazionale che contempli il riscatto delle spettanze di pensione maturate durante il periodo di occupazione anteriori al passaggio in ruolo, i contributi versati al regime pensionistico lussemburghese sono trasferiti, a richiesta dell'interessato, al regime pensionistico dell'ente internazio-

nale, tenuto conto degli interessi composti del 4% annuo a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno d'iscrizione.

4) La domanda va presentata nel termine di un anno a decorrere dalla nomina in ruolo, a pena di decadenza.

5) (...) »

4 Ritenendo che l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto attribuisca ai dipendenti delle Comunità provenienti dal settore privato ed iscritti ad un sistema contributivo il diritto di optare in ogni caso per il trasferimento dell'equivalente attuariale delle loro spettanze di pensione e che la normativa lussemburghese non contempli questa possibilità, la Commissione, con lettera 31 luglio 1984, ha diffidato il governo del Granducato di Lussemburgo a norma dell'art. 169, 1° comma, del trattato CEE.

5 Poiché il governo lussemburghese non ha ammesso l'inadempimento addebitatogli, il 30 aprile 1985, la Commissione gli inviava, a norma dell'art. 169, 1° comma, del trattato CEE un parere motivato. Essendo questo parere rimasto senza esito, la Commissione ha promosso il presente ricorso.

6 Con ordinanza 29 aprile 1986, la Repubblica francese nonché il Regno Unito sono stati ammessi ad intervenire a sostegno del Granducato di Lussemburgo.

7 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del contesto giuridico e delle conclusioni delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

8 La Commissione sostiene in primo luogo che gli Stati membri, in forza dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto, hanno l'obbligo di contemplare non solo il trasferimento forfettario del riscatto, ma anche quello dell'equivalente attuariale,

dato che questo secondo metodo di calcolo sarebbe la norma, mentre il primo avrebbe solo importanza secondaria. Solo il trasferimento dell'equivalente attuariale garantirebbe che il dipendente possa trasferire al sistema comunitario tutte le spettanze maturate in un sistema pensionistico nazionale.

9 La Commissione rileva in secondo luogo che la normativa nazionale in questione implica uno svantaggio per gli assicurati lussemburghesi che passano all'amministrazione comunitaria dopo essere stati iscritti ad un regime contributivo, rispetto agli assicurati che passano alla pubblica amministrazione lussemburghese poiché la normativa nazionale consentirebbe, in questo secondo caso, tanto la conservazione delle spettanze maturate nel regime contributivo, quanto la ricostituzione della carriera nel nuovo impiego.

10 La Commissione assume che a qualsiasi spettanza di pensione, maturata o potenziale, corrisponde un equivalente attuariale che può esser calcolato in tutti i sistemi di pensione. L'equivalente attuariale sarebbe l'unica tecnica di trasferimento nel settore delle pensioni che consenta, indipendentemente dalle particolarità del regime previdenziale, l'intera conservazione delle spettanze maturate in un altro regime.

11 Secondo la Commissione, l'impossibilità di trasferire l'equivalente attuariale potrebbe avere un effetto dissuasivo per quel che riguarda l'assunzione da parte delle istituzioni comunitarie di dipendenti che vengono da sistemi pensionistici nazionali nei quali detta modalità di calcolo non è contemplata. Siffatta conseguenza striderebbe con lo scopo dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto e implicherebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti della Comunità.

12 Infine, la Commissione sostiene che il forfait di riscatto contemplato dalla normativa lussemburghese non tiene conto della parte dei contributi versati dallo Stato. Quindi, questo metodo di trasferimento non corrisponderebbe alle spettanze maturate, a danno degli assicurati iscritti al regime contributivo.

13 Il governo del Granducato di Lussemburgo ribatte che la facoltà concessa ai dipendenti comunitari dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto si riferisce solo alla possibilità di trasferire le spettanze di pensione maturate sotto un regime nazionale. Esso deduce che questa disposizione non garantisce ai dipendenti la scelta tra le due modalità di trasferimento ivi nominate.

14 Il governo lussemburghese assume inoltre che la possibilità di optare per l'equivalente attuariale non è mai esistita per gli assicurati che erano iscritti ad un sistema contributivo. Il diritto lussemburghese non ammetterebbe, infatti, la possibilità di trasferimento di spettanze di pensione maturate sotto un regime contributivo in base ad un equivalente attuariale che sarebbe incompatibile con questo regime.

15 I governi francese e britannico sostengono del pari che gli argomenti della Commissione non tengono conto delle diversità dei regimi nazionali in fatto di pensioni poiché le particolarità di taluni sistemi previdenziali renderebbero inoperante la nozione di equivalente attuariale. Per i regimi di pensione fondati sul versamento di contributi, l'unico metodo che consenta di effettuare un trasferimento delle spettanze di pensione ad un altro regime sarebbe il forfait di riscatto.

16 Questi governi rilevano inoltre che la nozione di diritti quesiti, nel contesto in questione, non è affatto definita ed assumono quindi che non si può pretendere che l'equivalente attuariale debba essere contemplato in ogni caso onde consentire il trasferimento, al regime di pensione comunitario, di spettanze maturate sul piano nazionale.

17 Per quanto riguarda la questione se l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto obblighi gli Stati membri a contemplare, a favore dei dipendenti comunitari, la facoltà di optare per il trasferimento dell'equivalente attuariale delle spettanze di pensione in ogni caso, è opportuno anzitutto ricordare che la Corte, nella sentenza 20 ottobre 1981 (Commissione/Belgio, causa 137/80, Racc. 1981, pag. 2393), ha

osservato che, istituendo un sistema di trasferimenti di spettanze di pensione, lo statuto del personale mira a facilitare il passaggio dai posti nazionali, pubblici o privati, all'amministrazione comunitaria ed a garantire così alle Comunità le migliori possibilità di scelta di personale qualificato già dotato di adeguata esperienza di lavoro.

18 In questa sentenza, la Corte ha sottolineato in particolare che il passaggio al pubblico impiego europeo dev'essere agevolato da sistemi che garantiscano che le spettanze maturate dai dipendenti comunitari nel proprio Stato, nonostante la loro natura eventualmente limitata o anche condizionata o futura o la loro insufficienza per consentire di fruire immediatamente di una pensione, possano essere conservate dal dipendente ed essere prese in considerazione dal regime pensionistico al quale l'interessato si trova iscritto al termine della carriera lavorativa, nella fattispecie il regime comunitario.

19 In considerazione di questo scopo dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto, spetta quindi agli Stati membri porre in atto i mezzi concreti che consentano l'esercizio della facoltà attribuita ai dipendenti di trasferire le spettanze maturate nell'ambito nazionale al regime pensionistico comunitario.

20 Quanto all'argomento della Commissione secondo il quale il forfait di riscatto ha natura puramente sussidiaria rispetto all'equivalente attuariale, si deve osservare che né la lettera di questa disposizione, né i suoi scopi, che sono stati sopra descritti, creano una precedenza a favore di uno dei due metodi di calcolo. Come la Corte ha deciso nella sentenza 23 gennaio 1986, infatti, (Soma/Commissione, causa 171/84, Racc. 1986, pag. 173) lo scopo dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto è quello di garantire il passaggio da un sistema assicurativo nazionale al sistema comunitario, in una delle due forme che esso indica.

21 A questo proposito, è opportuno aggiungere che l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto non presuppone la concordanza dei regimi nazionali pensionistici affinché il trasferimento dell'equivalente attuariale sia sempre possibile. Il legislatore comunitario non mirava all'armonizzazione delle disposizioni nazionali nel campo delle pensioni pubbliche e private le quali, come ha messo in rilievo la presente causa, sono caratterizzate da una grande diversità e complessità.

22 Emerge da quanto precede che gli Stati membri, onde adempiere quest'obbligo, non sono tenuti a dare ai dipendenti la facoltà di scegliere fra il trasferimento dell'equivalente attuariale e quello del forfait di riscatto.

23 Quanto all'argomento della Commissione secondo il quale quest'interpretazione implicherebbe disparità di trattamento fra i dipendenti comunitari provenienti da sistemi di pensione diversi, si deve osservare che l'esistenza di talune differenze tra le pensioni trasferite non è conseguenza del diritto comunitario, bensì deriva esclusivamente dalle divergenze tra i regimi nazionali che hanno creato queste spettanze. Questa tesi della Commissione non può quindi essere accolta.

24 Per quanto riguarda il secondo argomento della Commissione secondo il quale la normativa lussemburghese implica svantaggi per gli assicurati iscritti ad un regime contributivo che passano alle dipendenze della Comunità, è opportuno rilevare che nelle ipotesi in cui le disposizioni nazionali ammettono il sistema dell'equivalente attuariale per il trasferimento delle spettanze di pensione ad un altro regime nazionale, è opportuno prevedere la stessa possibilità per il trasferimento delle spettanze dei dipendenti comunitari. Un trattamento diverso avrebbe un effetto dissuasivo quanto l'assunzione, da parte delle Comunità, dei cittadini di questi Stati membri e striderebbe con lo scopo dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto.

25 A questo proposito è opportuno tuttavia osservare che la normativa lussemburghese non contempla affatto la possibilità, per gli iscritti ad un regime contributivo, di trasferire l'equivalente attuariale come definito dalla sentenza della Corte 18 marzo 1982 (Caisse de pension des employés privés/Léon Bodson, causa 212/81, Racc. 1982, pag. 1019) ad un altro regime lussemburghese. In questo contesto, il fatto che il forfait di riscatto, contemplato dalle disposizioni nazionali non tenga conto dei contributi versati dallo Stato è irrilevante. Di conseguenza, la seconda tesi della Commissione non può essere accolta.

26 Si desume da quanto precede che il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro il Granducato di Lussemburgo dev'essere respinto.

Sulle spese

27 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese, ivi comprese quelle degli intervenienti.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle degli intervenienti.

Mackenzie Stuart Bosco Due Rodríguez Iglesias

Koopmans Bahlmann Joliet O'Higgins Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 dicembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart